


## IN ARRIVO IL CORRETTIVO

# AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



### 1. Premessa

Seppur non ancora in via ufficiale, è già circolata la bozza dello schema di decreto legislativo correttivo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito, il “Correttivo”) con la relazione illustrativa delle modifiche proposte (la “Relazione”)<sup>1</sup>.

Il testo del Correttivo è stato approvato (in prima lettura) dal Consiglio dei Ministri che si è tenuto lunedì 10 giugno 2024<sup>2</sup>.

Sembra, pertanto, che il legislatore si appresti a incidere in maniera capillare su un numero significativo di disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito, il “CCII”), con la dichiarata finalità di: **(i)** risolvere le principali questioni applicative e i dubbi interpretativi emersi in dottrina e giurisprudenza durante il primo biennio di applicazione del CCII; **(ii)** eliminare difetti di coordinamento di alcune disposizioni vigenti; **(iii)** correggere errori materiali e aggiornarne i riferimenti.

<sup>1</sup> Il Correttivo, già nella sua versione non ufficiale circolata all'inizio del mese di maggio, è stato fin da subito accolto con parere positivo del presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale, in un comunicato stampa dello scorso 6 maggio, lo ha definito «una svolta fondamentale», tale da apportare «modifiche [...] estremamente significative» al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

<sup>2</sup> Il testo del Correttivo è stato pubblicato dalla Rivista di Diritto della Crisi in data 11 giugno 2024 ed è disponibile sul sito [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)

Il Correttivo sarà in particolare attuato sulla base di una delega legislativa (precedente alla c.d. *Direttiva Insolvency*), ai sensi dell'art. 1, co. 1, legge 8 marzo 2019, n. 20. Quest'ultima disposizione, in particolare, aveva imposto al Governo:

(i) il rispetto dei **principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge n. 155 del 2017** in forza della quale è stato adottato il CCII. A tal riguardo, occorre rilevare che tali criteri e principi non sono necessariamente coincidenti con quelli espressi dalla successiva *Direttiva Insolvency*, nella cui prospettiva il Correttivo intende intervenire;

(ii) il rispetto del **termine di due anni** dall'entrata in vigore del CCII (i.e., 15 luglio 2022, cfr. art. 389 CCII): da ciò sembra potersi desumere – del resto in coerenza con quanto espresso nella Relazione – che il termine ultimo per l'adozione del Correttivo sia fissato al 15 luglio 2024.

Il Correttivo interverrà per coordinare ulteriormente con il testo del CCII le regole e gli istituti di matrice europea dettati dalla direttiva UE 2019/1023 (c.d. "**Direttiva Insolvency**"), già recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e trasfusa nel CCII.

Sulla scorta di questa premessa, si riportano di seguito alcune delle novità del Correttivo che riteniamo di maggior interesse, con particolare riferimento all'istituto della Composizione Negoziata della Crisi (di seguito, "**CNC**").

## 2. La Composizione Negoziata

Le modifiche previste nella bozza di Correttivo incidono in maniera particolarmente rilevante sulle disposizioni che disciplinano la CNC, con l'obiettivo di efficientarne l'applicazione e di incentivarne l'utilizzo (vista la partenza non esattamente performante dell'istituto, non in linea con le aspettative riposte dagli esperti del settore).

Tra le numerose modifiche, segnaliamo quelle di maggiore interesse, partendo da quelle di portata generale.

### 2.1 Principi Generali

Il tenore dell'art. 4 CCII («*Doveri delle parti*») viene precisato per chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle regole sulla composizione negoziata prevedendosi al riguardo che anche a «**ogni altro soggetto interessato**» (oltre quindi al debitore e ai suoi creditori) sia consentito di partecipare alle trattative nella composizione negoziata e nelle fasi che precedono l'attivazione di strumenti di regolazione della crisi. Ne discende che i terzi, tra cui in particolare i soci, i fornitori e gli altri creditori, i dipendenti e le rappresentanze sindacali, dell'impresa in crisi potranno d'ora in avanti partecipare al tavolo delle trattative, secondo buona fede e correttezza. Se, da un lato, tale modifica si inserisce nell'ottica voluta dal legislatore di incentivare un'ampia partecipazione alla ricerca di soluzioni maggiormente condivise rispetto alla (auspicata) "buona riuscita" sul mercato

dell'impresa che accede alla CNC, dall'altro lato, non può negarsi che una così ampia platea di interlocutori al tavolo delle trattative possa verosimilmente rallentarne o -addirittura- ostacolarne il buon esito. A ciò, si aggiunga il fatto che tale modifica pare porsi virtualmente in contrasto con due delle principali "matrici" della CNC: **(i)** lo spirito secondo il quale all'imprenditore vorrebbe essere affidata la facoltà di "disegnare" il tavolo delle trattative (dimostrato anche dalla scelta dell'imprenditore di poter applicare le misure protettive in maniera selettiva a taluni dei suoi creditori, e non obbligatoriamente a tutti); **(ii)** il riguardo accordato al "*prevalente interesse dei creditori*"<sup>3</sup>

In ogni caso, occorre da ultimo rilevare che la bozza di Correttivo non pare cogliere l'opportunità di disciplinare più analiticamente le conseguenze di un'eventuale violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte dei partecipanti al "tavolo" della CNC, quali essi siano.

## 2.2 Accesso alla Composizione Negoziata

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione della composizione negoziata, invece, il Correttivo propone una lieve modifica all'art. 12 CCII (mediante l'aggiunta al primo comma

delle due parole «*anche soltanto*»), la quale però risulta di grande impatto pratico. Vengono in questo modo eliminati i dubbi interpretativi sorti in ordine all'identificazione dei soggetti legittimati ad accedere alla procedura. Con tale integrazione, infatti, si chiarisce che l'accesso può avvenire indifferentemente quando l'impresa è in crisi, quando è insolvente, o **anche soltanto** quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, con ciò chiarendo la possibilità di ulteriormente anticipare l'attivazione della composizione negoziata<sup>4</sup>.

Infine, dovrebbe venire meno il dubbio interpretativo sorto in giurisprudenza circa la possibilità di accesso alla CNC in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale. Infatti, con l'accesso alla CNC, sorge l'obbligo per l'imprenditore di attestare di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nell'aggiunta ipotesi di cui all'art. 74 CCII (oltre alle già previste ipotesi di cui all'art. 44, co. 1, lett. a), o con ricorso depositato ai sensi dell'art. 54 co. 3, CCII). In particolare, all'art. 17, co. 3, lett. d), CCII, l'espressione «[dichiara di non aver depositato] ricorsi ai sensi dell'art. 40» viene sostituita dalla formulazione per cui l'imprenditore «[dichiara di non aver depositato] domanda

<sup>3</sup> L'equiparazione tra creditori e "ogni altro soggetto interessato" operata dalla modifica in commento nell'ambito delle trattative potrebbe indurre a ritenere che la tutela accordata all'interesse del ceto creditorio -corollario del CCII- riduca la sua portata.

<sup>4</sup> Occorre precisare che a tale risultato si possa già giungere in via ermeneutica, posto che una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con lo stesso impianto e "spirito" del CCII, il quale ha previsto la Composizione Negoziata come strumento attivabile dall'impresa (in bonis) che in via prospettica e futura intravede una possibile/eventuale crisi/insolvenza, al fine di evitarla con congruo anticipo.

di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza». Quest'ultima formulazione viene inserita con le medesime finalità di coordinamento anche nell'art. 25-quinquies CCII, nel quale sarà previsto che la domanda di cui all'art. 17 CCII non possa essere presentata «[in pendenza del procedimento introdotto con] domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza» (e non più con «ricorso depositato ai sensi dell'art. 40»).

### 3. L'Esperto

Figura discussa sin dall'esordio del CCII a causa dei rilievi sollevati in ordine alla professionalità e indipendenza del suo ruolo, l'esperto nominato nella CNC è stato oggetto di numerose modifiche della bozza di Correttivo. Anzitutto, all'art. 13 CCII viene inserita una disposizione diretta ad agevolare le Commissioni regionali nella nomina, quale esperto, del professionista più indicato, consentendo la designazione di chi abbia dimostrato capacità di conduzione delle trattative e di ricerca di soluzioni di risanamento. L'esperto infatti dovrà curare l'aggiornamento del proprio *curriculum vitae*, indicando le CNC già seguite e il loro esito, di cui si dovrà tenere conto in via di preferenza all'atto di nomina. Sotto altro profilo, il Correttivo interviene sull'art. 16 CCII, chiarendo che l'incompatibilità ivi prevista non riguarda l'attività che l'esperto potrebbe essere chiamato a compiere anche dopo la chiusura delle trattative, purché tale

attività sia inerente all'incarico, ma la diversa attività professionale che per i due anni successivi alla chiusura della CNC non potrà essere prestata in favore dell'impresa. Inoltre, anche per garantire una migliore valutazione dell'attività effettivamente svolta dall'esperto, il Correttivo ora prevede che costui dia conto nei propri pareri dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative.

All'art. 17 CCII, si precisano, oltre al ruolo dell'esperto, anche i doveri dell'imprenditore: la modifica prevede, da un lato, che l'imprenditore possa condurre le trattative, almeno parzialmente, senza la presenza dell'esperto, e, dall'altro lato, che quando quest'ultimo non sia direttamente coinvolto, venga in ogni caso informato adeguatamente sullo stato delle trattative condotte in sua assenza.

Sotto altro profilo, alcuni interventi incidono sui presupposti per la revoca dell'esperto e per la sua sostituzione, consentita a seguito delle osservazioni formulate dall'imprenditore e due o più parti.

Il Correttivo, tuttavia, non sembra cogliere l'opportunità di disciplinare la responsabilità dell'esperto in relazione al merito dell'attività svolta nella CNC. Ad esempio: la bozza di Correttivo non prevede se (e in quale misura) l'esperto risponda – almeno a titolo di dolo o colpa grave – delle informazioni contenute nella relazione, che astrattamente potrebbero risultare, se non addirittura mendaci, quantomeno parziali o incomplete, con

evidenti deteriori conseguenze per l'impresa.

#### 4. Le “misure protettive” e i rapporti con le banche

La bozza di Correttivo propone numerosi interventi rispetto alle c.d. *misure protettive*: da un lato, ne estende la portata, modificando la definizione di cui all'art. 2 lett. p), CCII, e, dall'altro lato, interviene massicciamente sull'art. 18 CCII per ridefinirne le caratteristiche e l'ambito applicativo.

Infatti, anche con una coerente modifica dell'art. 54 CCII, l'oggetto della “protezione” ricomprende ora non solo le azioni giudiziarie dei creditori, **ma anche le mere condotte**, perfino omissive, in potenza pregiudizievoli del buon esito delle trattative o del risanamento. Oltre a ciò, viene precisato (fugando i dubbi emersi nella pratica) che tali misure possono operare sia *erga omnes* sia nei confronti di creditori selezionati.

Di **notevole impatto pratico**, inoltre, risultano le proposte modificative e integrative avanzate dal Correttivo rispetto agli articoli 16 co. 5 e 18 co. 5, CCII, nonché al nuovo art. 18, co. 5-

*bis*, che disciplinano in particolare i rapporti con i creditori finanziari nella CNC.:

- **con la modifica all'art. 16 co. 5, CCII<sup>5</sup>**, dovrebbe innanzitutto essere precisato che la mera notizia di accesso alla CNC e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee e – qui la novità – non rappresentano ragione di una diversa classificazione del credito. Ciò dovrebbe dunque, da una parte, responsabilizzare la banca che sarà tenuta ad effettuare una più penetrante istruttoria del merito creditizio delle imprese in CNC, caso per caso, tant'è che, da una parte, si prevede che la classificazione del credito e l'applicazione delle norme regolamentari dipenderanno dagli effettivi contenuti del piano, e, dall'altra, si alleggerisce, per così dire, la posizione delle banche prevedendo esplicitamente che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario. L'effetto delle modifiche dovrebbe pertanto essere quello di incentivare i creditori finanziari a non sospendere/interrompere l'afflusso di finanza dal momento che viene esclusa

<sup>5</sup> «Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito è determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario».

una loro responsabilità nella prosecuzione del rapporto, scongiurando così eventuali future azioni per abusiva concessione di credito;

- **con la modifica all'art. 18 co. 5, CCII<sup>6</sup>** in raccordo e coerenza con la modifica proposta all'art. 16 co. 5, CCII anche fra i contraenti "pendenti" vengono espressamente incluse le banche, con il richiamo anche in questo caso al limite della disciplina di vigilanza prudenziale per la sospensione o revoca delle linee di credito (fermo l'incentivo dato dall'esclusione di responsabilità in caso di prosecuzione del rapporto);

- **con l'inserimento dell'art. 18, co. 5-bis<sup>7</sup>**, il Correttivo precisa che la disciplina del CCII non deroga alla disciplina di vigilanza prudenziale per la sospensione e revoca delle linee di credito (art. 16, co. 5, CCII).

In ogni caso, il Correttivo non sembra chiarire il destino delle linee di credito in prossimità di scadenza, con il termine di rinnovo fissato durante la pendenza della CNC: posto che le

banche, in via generale, non potrebbero essere comunque obbligate a rinnovare una linea di credito, ci si domanda come potrebbe evitarsi il mancato rinnovo di una linea di credito concessa in favore di una impresa ancora *in bonis* per il sol fatto che quest'ultima abbia fatto accesso alla CNC. Tale situazione potrebbe infatti non solo aggravare le condizioni di una impresa *in bonis* che abbia fatto accesso alla CNC, ma anche disincentivare l'utilizzo dell'istituto, portando le imprese a ritenere più conveniente un accesso "tardivo" alla CNC, in una condizione quindi non di pre-crisi, bensì di crisi vera e propria e/o di insolvenza, snaturando così la stessa *ratio* dell'istituto.

## 5. La transazione fiscale

Altra centrale novità del Correttivo è costituita dall'introduzione nella CNC della c.d. "transazione fiscale".

Allo stato, infatti, il pagamento parziale (o dilazionato) dei debiti tributari è consentito solo nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII), del concordato preventivo (art. 88 CCII), nonché del concordato minore (art. 80 CCII),

<sup>6</sup> «I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Resta ferma la disciplina di vigilanza prudenziale per la sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l'ammontare delle linee di credito utilizzate al momento dell'accesso alla composizione negoziata. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario».

<sup>7</sup> «Fermo quanto previsto dal comma 5, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive, non possono, dal momento della conferma delle stesse, mantenere la sospensione delle linee di credito accordate e non utilizzate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, determinata dall'applicazione della vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 16, comma 5».

mentre, in assenza di una specifica previsione positiva, la transazione fiscale non è ad oggi possibile nella CNC, con un'inevitabile compressione nella scelta dell'imprenditore in merito allo strumento da utilizzare.

Con l'obiettivo d'incentivare il ricorso alla composizione negoziata, la bozza di Correttivo prevede l'inserimento di un co. 2-*bis* e di un co. 2-*ter* all'interno dell'art. 23 CCII. Cosicché l'imprenditore potrà concludere con le «*agenzie fiscali* [e con l'] *Agenzia delle entrate-Riscossione*» un accordo, successivamente comunicato all'esperto<sup>8</sup>, che preveda «*il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori*».

**È esclusa**, in questo contesto, **la possibilità del c.d. "cram down fiscale"**, dal momento che l'istituto non consente adesioni forzose dei creditori né un procedimento di omologazione dell'accordo eventualmente raggiunto.

Sotto un diverso profilo, circoscrivendo il rischio che alle amministrazioni pubbliche possano difettare le informazioni qualificate necessarie a una valutazione ponderata della proposta<sup>9</sup>, è poi previsto che alla medesima siano allegati **(i)** la relazione di un professionista indipendente, che ne attesti la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta, nonché **(ii)** «una relazione

*sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato*».

Infine, è previsto che l'accordo raggiunto si risolva di diritto, oltre che nelle ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, anche nel caso in cui l'imprenditore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

La possibilità di attuare la c.d. "transazione fiscale" all'interno della CNC sembra destinata, alla luce di quanto sopra, a divenire una fra le novità di maggior impatto nel Correttivo.

## 6. Il Valore di Liquidazione

Sotto un ulteriore profilo, il Correttivo interviene sull'**art. 87 CCII**, prevedendo che, in tema di contenuto del piano nel concordato preventivo, la **definizione di «valore di liquidazione»** venga integrata di modo da corrispondere «*al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle **ragionevoli prospettive di***

<sup>8</sup> Non è previsto (peraltro a differenza di quanto riportato nella bozza non ufficiale del correttivo circolata nello scorso mese di maggio) che l'accordo sia sottoscritto alla presenza dell'esperto.

<sup>9</sup> Tale rischio era stato segnalato da esperti della materia con riferimento alla bozza non ufficiale del Correttivo circolata nello scorso mese di maggio, la quale non prevedeva tale corredo (cfr. G. ANDREANI, Possibili modifiche in tema di norme fiscali nello schema di decreto correttivo del codice della crisi, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 7 maggio 2024).

***realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese***».

Il Correttivo interviene nel contesto del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha introdotto all'art. 84 CCII un nuovo co. 6, al fine di uniformare la disposizione rispetto a quanto previsto nella Direttiva Insolvency. Nell'attuale formulazione **dell'art. 84, co. 6, CCII** è infatti previsto che la *Absolute Priority Rule* si applichi nella distribuzione del valore del patrimonio esistente alla data della domanda di concordato, mentre *la Relative Priority Rule* si applichi con riferimento alla distribuzione del solo valore del patrimonio generato dalla prosecuzione dell'attività di impresa.

**La data di deposito della domanda segna dunque lo spartiacque** tra il valore del patrimonio soggetto al regime di ***Absolute Priority*** e il valore del patrimonio soggetto al regime di ***Relative Priority***. In questo senso, il "surplus concordatario" diventa un elemento ancora più imprescindibile anche ai fini della comparazione tra la soluzione liquidatoria e quella concordataria, imposta dall'art. 84, co. 1, CCII.

La dottrina, interrogandosi circa il perimetro di una grandezza così centrale, ha infatti già suggerito che vi si debbano **comprendere** anche «*i crediti per risarcimento del danno nei confronti degli organi sociali*» nonché, sia pure sulla base di una valutazione prognostica, gli «*esiti favorevoli, da tradursi in un valore economico, delle azioni di inefficacia e revocatorie*».

***esperibili dal curatore ex art. 163 ss***<sup>10</sup>. Tuttavia, il Correttivo non ha chiarito se, in caso di concordato proposto da una società di persone, il valore di liquidazione debba o meno comprendere anche il valore del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, nei cui confronti sarebbe estesa la liquidazione giudiziale<sup>11</sup>.

## 7. Conclusioni

A una prima analisi, dunque, le modifiche sistematiche e capillari che il Correttivo intende apportare sembrano tutt'altro che marginali e, anzi, paiono destinate ad avere un rilevante impatto pratico sull'applicazione della maggior parte degli istituti del CCII.

Successive bozze del Correttivo potrebbero susseguirsi nelle prossime settimane, riportando anche significative modifiche rispetto a quella attualmente a disposizione in ragione dei molteplici pareri e suggerimenti già intervenuti sul documento da parte della dottrina e del mondo dei professionisti.

Ciò impone pertanto un'attenta attività di monitoraggio.

Si auspica dunque che il testo che sarà definitivamente approvato possa effettivamente essere in grado di apportare quei chiarimenti e quelle modifiche idonee a rispondere alle esigenze rappresentate dagli operatori in questo primo biennio di

<sup>10</sup> Cfr. A. AUDINO, sub art. 87 CCII, in Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza, MAFFEI ALBERTI (a cura di), 2023, VII Edizione, pag. 622 ss.

<sup>11</sup> Cfr. A. AUDINO, op. cit., pag. 626.

vigenza del nuovo codice e che, al contrario, non sollevi a sua volta nuove perplessità e nuovi profili critici rispetto all'applicazione del CCII.

Nel formulare un giudizio complessivo, seppur necessariamente provvisorio, non si può che constatare una generale difficoltà di “lettura” del CCII e di sistematizzazione dei nuovi istituti e delle regole di recente e prossima introduzione: ciò in ragione tra l'altro della tecnica legislativa – rappresentata da successivi interventi correttivi e modifiche ed integrazioni approvati a poca distanza di tempo – sin qui adottata dal legislatore nazionale.

**Avv. Tomaso Piozzo di Rosignano**  
[tomaso.piozzodirosignano@gvalex.it](mailto:tomaso.piozzodirosignano@gvalex.it)

**Dott. Lorenzo Parma**  
[lorenzo.parma@gvalex.it](mailto:lorenzo.parma@gvalex.it)



GRECO VITALI  
ASSOCIATI

[gvalex.it](http://gvalex.it)